

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE ED USO DEI POSTI AUTO NELLA SEDE  
DELL'EX COTONIFICIO OLCESE A SANTA MARTA  
(emanato con decreto rettorale 4 ottobre 2012, n. 752)**

**INDICE**

- Articolo 1 (*Oggetto del regolamento*)
- Articolo 2 (*Divieti*)
- Articolo 3 (*Obblighi*)
- Articolo 4 (*Rimozioni*)
- Articolo 5 (*Danni*)
- Articolo 6 (*Autorizzazioni al parcheggio e alla sosta*)
- Articolo 7 (*Vigilanza e sanzioni*)

Articolo 1

*(Oggetto del regolamento)*

1. Il presente regolamento disciplina le modalità d'uso e la gestione dell'attività di n. 14 parcheggi numerati non custoditi nell'area scoperta di pertinenza della sede dell'ex Cotonificio Olcese dell'Università luav di Venezia.

Articolo 2

*(Divieti)*

1. E' vietato ai titolari di autorizzazione al parcheggio:
- a. parcheggiare al di fuori delle strisce che delimitano ogni singolo posteggio;
  - b. lasciare in sosta veicoli con motore alimentato a gpl;
  - c. lasciare in sosta veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate;
  - d. sostare senza necessità nel parcheggio con motore acceso;
  - e. sostare con l'automezzo lungo le aree e corsie d'accesso o di uscita;
  - f. effettuare qualsiasi travaso di carburante nell'interno del parcheggio;
  - g. portare sostanze infiammabili ed esplosive o comunque pericolose nel parcheggio;
  - h. effettuare o far effettuare da altri la pulizia dell'automezzo all'interno del parcheggio;
  - i. scaricare acqua, olio od altro materiale che possa sporcare o/e danneggiare;
  - j. effettuare prove di guida;
  - k. fumare o accendere fuochi all'interno del parcheggio;
  - l. produrre rumori molesti, azionare sirene o allarmi;
  - m. allontanarsi dal veicolo lasciando all'interno animali;
  - n. cedere a terzi il posto auto assegnato.

Articolo 3

*(Obblighi)*

1. Si fa obbligo ai titolari di autorizzazione al parcheggio di:
- a. rispettare la segnaletica stradale orizzontale e verticale e tenere una velocità moderata, comunque non superiore a km/h 10;
  - b. lasciare in sosta il veicolo nei posteggi assegnati rispettando le norme di circolazione stradale e le indicazioni della segnaletica;
  - c. lasciare il veicolo con le portiere chiuse, il motore spento perfettamente frenato ed inoltre adottare ogni cautela per la sicurezza delle cose proprie e di terzi;
  - d. custodire con cura le tessere di accesso, restando esclusivamente responsabili di ogni dannosa conseguenza che potesse risultare dalla loro perdita, sottrazione o dall'uso abusivo delle stesse. In caso di smarrimento o di deterioramento è obbligo dell'utente di informare l'Università luav di Venezia la quale provvederà alla sua sostituzione previo accertamento della legittimità della richiesta e addebito del costo.

Articolo 4

*(Rimozione)*

1. I veicoli in sosta su posteggi diversi da quelli loro assegnati o che creano intralcio alla circolazione, o che non siano muniti di autorizzazione, saranno soggetti a rimozione forzata con addebito dei costi all'intestatario del veicolo stesso, senza necessità di preavviso.
2. In caso di pericolo e per motivi di pubblica sicurezza, l'Università luav di Venezia è autorizzata ad aprire forzatamente ogni autoveicolo.
3. Lo spazio oggetto del presente regolamento è da considerare ad ogni effetto di legge area ad uso pubblico e, come tale, soggetto alle norme del codice della strada.

Articolo 5

*(Danni)*

1. In caso di danni dovuti ad urti, collisioni, incidenti, investimenti provocati dai conducenti dei veicoli in transito e in parcheggio all'interno dell'area di cui trattasi, il diritto al risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiato nei diretti confronti dell'utente che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità dell'Università luav di Venezia.
2. L'Università luav di Venezia non è responsabile in merito ad eventuali danni subiti dai veicoli ovvero al furto o al danneggiamento degli stessi da qualsiasi causa determinati.
3. L'Università luav di Venezia declina ogni responsabilità riguardante oggetti, bagagli lasciati negli autoveicoli; è fatto divieto inoltre di tenere nei mezzi parcheggiati materiali o oggetti la cui presenza possa comunque costituire invito al furto.

## Articolo 6

*(Autorizzazioni al parcheggio e alla sosta)*

1. Non verranno concesse autorizzazioni permanenti al parcheggio. Le autorizzazioni per ragioni di contratto rilasciate agli appaltatori di forniture, lavori e servizi hanno durata limitata alle effettive esigenze contrattuali. Le autorizzazioni per persone diversamente abili hanno durata limitata alle effettive esigenze di studio o lavoro. Le altre autorizzazioni non possono eccedere la durata di otto ore giornaliere e saranno concesse, previa discrezionale valutazione delle motivazioni, con criteri di rotazione e senza alcun obbligo da parte dell'Università Luav di Venezia. Non è consentito lasciare in parcheggio gli autoveicoli oltre gli orari di apertura al pubblico della sede. A discrezione dell'Università Luav possono essere concessi permessi di temporanea sosta per carico e scarico di materiali di durata non superiore alle 2 ore.
2. Ciascuna autorizzazione è relativa ad uno specifico veicolo e ad una specifico arco temporale e non può essere utilizzata per veicoli differenti, in giorni e ore differenti.
3. Qualsiasi autorizzazione è subordinata alla concessione di transito in area portuale rilasciata dall'Autorità Portuale di Venezia (APV).
4. Sono previsti posti riservati nella seguente misura: n. 8 posti riservati per appaltatori di forniture, lavori e servizi; n. 2 posti riservati a autoveicoli condotti da persone diversamente abili; n. 1 posto riservato al custode della sede.
5. Il rilascio delle autorizzazioni è in capo all'area infrastrutture, Divisione Facility Management. Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato alla richiesta scritta da effettuarsi a mezzo del modulo disponibile sul sito web di Ateneo, inoltrato secondo le modalità in esso descritte. Le richieste devono pervenire con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo sulla data nella quale si intende usufruire del parcheggio o della sosta. La trasmissione della richiesta non comporta alcun obbligo per l'Università Luav di Venezia. In caso di mancata risposta entro le due giornate lavorative successive all'inoltro della richiesta, la stessa si intende tacitamente negata.
6. L'Università Luav di Venezia si riserva il diritto di revocare discrezionalmente - anche con brevissimo o alcun preavviso - qualsiasi autorizzazione, senza che per questo sorga in capo al titolare dell'autorizzazione revocata alcun diritto e senza che per questo possa essere accampata alcuna pretesa.
7. Il titolare dell'autorizzazione sarà munito di un dispositivo di accesso che dovrà essere utilizzato per l'apertura della sbarra di accesso, lasciato in vista nel veicolo durante il parcheggio per fini di controllo e restituito a semplice richiesta all'Università Luav di Venezia. La mancata restituzione comporta l'addebito dell'importo di Euro 100,00.
8. Il possesso di un dispositivo di accesso non equivale ad autorizzazione al parcheggio. La mancata apertura della sbarra di accesso, anche in presenza di un dispositivo munito di autorizzazione, equivale alla revoca dell'autorizzazione stessa.

## Articolo 7

*(Vigilanza e sanzioni)*

1. L'Università Luav di Venezia esercita, nelle forme e nei tempi che riterrà più opportuni, attività di controllo e di vigilanza sul parcheggio e sugli autoveicoli.
2. Per ogni violazione del presente regolamento, oltre alle sanzioni disciplinari ove applicabili, è prevista la revoca dell'autorizzazione e la rimozione del veicolo.
3. In caso di reiterata violazione del regolamento è prevista la sospensione del rilascio di qualsiasi autorizzazione, in capo al soggetto che opera le violazioni, per un periodo non inferiore ad un anno.